



COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

ORIGINALE

DECRETO N. 9 DEL 25-03-2020

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: DISPOSIZIONI FINALIZZATE AD INDIVIDUARE LE ATTIVITÀ COMUNALI "INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA" DEI DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO 26/03-24/04/2020.

IL SINDACO

Visto e richiamato il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 con il quale il Governo, in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19;

Visto e richiamato il DPCM 04 MARZO 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri contestualmente con il Ministro della salute, in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo disposizioni urgenti in materia di contrasto e contenimento, informazione e prevenzione e monitoraggio dell'emergenza epidemiologia da COVID-19;

Visto il DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art.2, comma 1, lett. r) e s);

Vista l'Ocdpc n.646 dell'8 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili." ed in particolare l'art.1, comma 2, il quale: "L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all'attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri."

Visto il DPCM 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."

Visto il DPCM 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare l'art.1 il quale stabilisce che:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Richiamato l' articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 che prevede che "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);"

Richiamata la Direttiva n.2 del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 12/03/2020;

Visto l'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni – autonomie locali del 19.09.2002 ed in particolare l'art. 2, comma 2;

Dato atto che con proprio precedente **decreto n. 8 del 13/03/2020** si è provveduto all'individuazione delle seguenti attività indifferibili da rendere in presenza fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020:

- *Attività della protezione civile*
- *Attività della polizia locale*
- *Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria*
- *Attività urgenti dei servizi sociali*
- *Attività del protocollo comunale*
- *Attività urgenti dell'ufficio personale*
- *Attività urgenti di notificazione di atti*
- *Attività urgenti del servizio tributi*
- *Attività dei servizi finanziari*
- *Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico*
- *Attività urgenti di polizia amministrativa collegate all'emergenza sanitaria in corso*
- *Attività urgenti dell'ufficio edilizia privata - SUAP*
- *Attività della segreteria collegate all'emergenza sanitaria in corso e a supporto agli organi istituzionali*
- *Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti*
- *Attività connesse al ripristino e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, infrastrutture o arredi pubblici, al fine di evitare effettivi rischi per la sicurezza delle persone.*

Ritenuto, visto l'art. 87 c.1 lett. a) del D.L. n. 18/2020, di prorogare la validità del predetto decreto sindacale n. 8/2020, dal 26/03 al 24/04/2020 nonchè integrare l'elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza con quelle "urgenti del servizio economato/provveditorato";

Rilevato che ciascun Responsabile di Settore è tenuto a valutare ulteriori attività indifferibili da rendere in presenza, negli ambiti di rispettiva competenza, in funzione di obblighi cogenti e scadenze previsti dalla legge;

Precisato che il lavoro agile ai sensi dell'art. 87 c. 1 del D.L. 18/2020 è da considerarsi modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa presso la pubblica amministrazione fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria, e in ragione di ciò i Responsabili di Settore individueranno **un** dipendente che **a turno** presenzi alle attività indifferibili come indicate;

Visti:

- il Decreto legislativo 9 Aprile 2008, numero 81 "Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- l'art. 50 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 24 e l'art. 25 dello Statuto Comunale,

DECRETA

- che, **fino alla data del 24 aprile 2020:**

a) le seguenti sono definite quali "**attività indifferibili da rendere in presenza**":

- *Attività della protezione civile*
- *Attività della polizia locale*
- *Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria*
- *Attività urgenti dei servizi sociali **anche in relazione all'emergenza***
- *Attività del protocollo comunale*
- *Attività urgenti dell'ufficio personale*
- *Attività urgenti di notificazione di atti*
- *Attività urgenti del servizio tributi*
- *Attività dei servizi finanziari*
- *Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico*
- *Attività urgenti di polizia amministrativa collegate all'emergenza sanitaria in corso*
- *Attività urgenti dell'ufficio edilizia privata - SUAP*
- *Attività della segreteria collegate all'emergenza sanitaria in corso e a supporto agli organi istituzionali*
- *Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti*
- *Attività connesse al ripristino e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, infrastrutture o arredi pubblici, al fine di evitare effettivi rischi per la sicurezza delle persone*
- *Attività urgenti del servizio economato/provveditorato.*

b) ciascun Responsabile di Settore è tenuto a valutare ulteriori attività indifferibili da rendere in presenza, negli ambiti di rispettiva competenza, in funzione di obblighi cogenti e scadenze previsti dalla legge;

c) di precisare che il lavoro agile ai sensi dell'art. 87 c. 1 del D.L. 18/2020 è da considerarsi modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa presso la pubblica amministrazione fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria e in ragione di ciò i Responsabili di Settore individueranno **un (1)** dipendente che **a turno** presenzi alle attività indifferibili come sopra indicate;

-il presente Provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e/o revoca a seguito del variare dello scenario epidemiologico da COVID-19.

-il presente provvedimento si riferisce alla fase di prevenzione in assenza di casi potenziali o accertati. Laddove dovesse giungere segnalazione della presenza di casi di contagio potenziali o accertati, l'Ente provvederà a porre in essere le misure straordinarie previste dalla normativa vigente.

IL SINDACO

Avv. Enrico Ferrarese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-03-2020 al 14-04-2020

Lì 30-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE